



Istruzione

Destinatari:

- Rappresentanze svizzere all'estero
- Autorità di controllo delle frontiere
- Autorità cantonali della migrazione
- Uffici cantonali del lavoro

Luogo, data: Berna-Wabern, 13 marzo 2020 (**versione del 24.03.2020**)

Nr.: 323.7-5040/3

Attuazione dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19) nonché procedura per l'entrata e l'uscita dallo Spazio di Schengen

Gentili Signori e Signore,

per salvaguardare le capacità della Svizzera di venire a capo dell'epidemia di COVID-19 e in particolare per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con cure e agenti terapeutici, il 13.03.2020 il Consiglio federale, fondandosi sull'ordinanza COVID-19, ha emanato restrizioni straordinarie d'entrata alla frontiera con **l'Italia**. Con decreto del 16.03.2020, tali restrizioni sono state estese a **Francia, Germania e Austria** per il 17.03.2020, ore 00:00, e con decreto del 18.03.2020 alla **Spagna** nonché a **tutti gli Stati terzi** al di fuori dello spazio Schengen, in particolare il Regno Unito, l'Irlanda, la Bulgaria, la Romania, la Croazia e Cipro, per il 19.03.2020, ore 00:00. Infine, il giorno 25.03.2020 alle ore 00:00, le restrizioni d'ingresso sono state estese a **tutti i rimanenti Stati Schengen** ad eccezione del Principato del Liechtenstein.

Inoltre il Consiglio federale ha deciso di sospendere, per il momento, la concessione di visti Schengen e di visti nazionali in tutti gli Stati terzi fino al 15 giugno 2020. Sono fatti salvi i casi di rigore e i casi nell'interesse pubblico della Svizzera.

In conseguenza della diffusione del coronavirus, molte compagnie aeree hanno nel frattempo sospeso i voli su determinate tratte. Stimare la durata di questa interruzione è per il momento impossibile.

Nel presente contesto emaniamo, d'intesa con il DFAE, le seguenti

ISTRUZIONI

1 Autorità di controllo delle frontiere

1.1 Campo d'applicazione

I controlli alle frontiere ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sono effettuati a tutte le frontiere con i Paesi elencati nell'allegato dell'ordinanza COVID-19.

1.2 Competenza per i controlli

All'AFD competono i controlli alle frontiere terrestri, ai Cantoni quelli alle frontiere interne ed esterne degli aerodromi e aeroporti, nella misura in cui non hanno delegato tale compito all'AFD.

1.3 Principio: rifiuto d'entrata

L'entrata va rifiutata a tutti gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera direttamente da un Paese a rischio secondo l'allegato dell'ordinanza COVID-19.

Il rifiuto d'entrata si applica in particolare a stranieri intenzionati a entrare in Svizzera come destinatari di servizi, turisti, visitatori, o per partecipare a manifestazioni, sottoporsi a trattamenti medici, cercare lavoro o richiedere il rilascio di un permesso di dimora. Si applica anche alle persone che finora non erano obbligate a notificare la loro attività lucrativa o prestazione di servizi (UE/AELS). Le attività lucrative dipendenti e indipendenti nonché la prestazione di servizi sono assoggettate all'obbligo di notifica dal primo giorno (UE/AELS).

1.4 Procedura in caso di rifiuto d'entrata

In linea di massima l'entrata è rifiutata senza formalità e la decisione è immediatamente esecutiva.

Su richiesta dell'interessato va concesso il diritto di essere sentito (allegato 2 delle Istruzioni controllo alla frontiera) e consegnata una decisione scritta di rifiuto d'entrata a nome della SEM (allegato 3G delle Istruzioni controllo alla frontiera). Il motivo di rifiuto d'entrata da contrassegnare è (I) e il motivo da indicare «COVID-19».

I rimedi giuridici sono retti da quanto indicato nel modulo: contro la decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Contro la decisione su opposizione della SEM può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il rifiuto d'entrata rimane immediatamente esecutivo anche in caso di ricorso. La decisione su ricorso va attesa all'estero.

In caso di rifiuto d'entrata in aeroporto, continua ad applicarsi immutata la procedura di cui all'articolo 65 LStrl se non è possibile un ritorno diretto in un aeroporto nello spazio Schengen.

1.5 Eccezioni al principio del rifiuto d'entrata

Le persone appartenenti alle seguenti categorie continuano a poter entrare, nella misura in cui adempiono le condizioni ordinarie d'entrata:

1.5.1 Titolari di un titolo di soggiorno svizzero, di un visto, di un permesso per frontalieri o di un'assicurazione del permesso di soggiorno

Autorizzano all'entrata tutti i titoli di soggiorno emessi dalla Svizzera, incluse le carte di legittimazione del DFAE e i seguenti visti rilasciati dalla Svizzera: C con scopo del viaggio «Business» come specialista del settore sanitario o «visita ufficiale», C VTL o D (indipendentemente dallo scopo del soggiorno) durante il loro periodo di validità, nonché le assicurazioni di

permessi di soggiorno. Può essere permessa l'entrata anche ai frontalieri che si identificano con una copia del permesso (stampato ZEMIS), sempre che la loro attività in Svizzera sia ancora effettivamente possibile; in caso di dubbio va contattato l'ufficio della migrazione competente o la divisione Ammissione Dimora (DAD) della SEM (cfr. n. 7.3 delle Istruzioni controllo alla frontiera).

È considerato un visto svizzero anche il visto rilasciato da un altro Stato Schengen in rappresentanza della Svizzera.

1.5.2 Titolari di una conferma della notifica che entrano in Svizzera per motivi professionali

Le persone che beneficiano della libera circolazione e vogliono entrare in Svizzera in quanto prestatori di servizi indipendenti o lavoratori distaccati devono poter presentare una conferma della notifica. Ciò vale anche per le persone che vogliono entrare in Svizzera per assumere un impiego di breve durata. La conferma della notifica è necessaria dal primo giorno per tutti i settori e le attività lucrative. La regola degli otto giorni senza notifica non si applica. In ogni caso, prima dell'entrata, dev'essere stata effettuata e confermata una notifica conformemente alla pertinente procedura.

1.5.3 Titolari di un bollettino di consegna per un trasporto commerciale di merci

L'entrata è autorizzata se la persona esegue palesemente un incarico di trasporto (p. es. azienda di spedizioni) e può presentare un bollettino di consegna delle merci. Vale come bollettino di consegna ogni documento allegato a una spedizione di merci in cui sono elencate le merci fornite con la spedizione.

1.5.4 Persone in transito

È autorizzata l'entrata degli stranieri che entrano in Svizzera per attraversarla per via diretta e lasciarla in direzione del loro Stato d'origine o dello Stato in cui possono dimostrare di dimorare abitualmente. Se vi è motivo di ritenere che la partenza dalla Svizzera non sia possibile (segnatamente a causa delle disposizioni d'entrata di un altro Paese), l'entrata in Svizzera a fine di transito è rifiutata.

1.5.5 Casi di rigore o di interesse pubblico

È autorizzata l'entrata di stranieri che si trovano in una situazione di estrema necessità e che pertanto necessitano imperativamente di entrare in Svizzera per i seguenti motivi:

- decesso di un familiare stretto residente in Svizzera (padre, madre, fratello, sorella, figlio);
- prosecuzione di un trattamento medico iniziato in Svizzera che non può essere differito senza mettere in pericolo la vita dell'interessato;
- coniuge e figli(o) minorenni(i) di un cittadino svizzero¹ che a causa della situazione attuale al loro domicilio all'estero intendono entrare in Svizzera assieme al familiare svizzero (evacuazione);
- visite ufficiali urgenti nell'ambito degli impegni internazionali della Svizzera;
- entrata di membri dell'equipaggio di mezzi di trasporto pubblici (ferrovie, bus, tram, voli di linea e voli charter, voli ambulanza ecc.).

¹ Anche i congiunti stranieri di cittadini svizzeri necessitano di un permesso di soggiorno, di un visto rilasciato dalla Svizzera o di un'assicurazione del permesso di soggiorno.

Queste eccezioni si applicano soltanto nella misura in cui il motivo di entrata fatto valere non sia in contraddizione con le misure della Confederazione per arginare l'epidemia di Covid-19. L'entrata di specialisti del settore sanitario è nell'interesse pubblico.

In caso di dubbio va contattata la SEM (cfr. n. 7.3 delle Istruzioni controllo alla frontiera).

1.5.6 Persone bloccate nelle zone internazionali di transito degli aeroporti a causa della sospensione dei voli

Alle persone soggette all'obbligo del visto che devono lasciare le zone internazionali di transito fino al momento in cui possono proseguire il volo e alle persone che non possono fare ritorno al loro domicilio per via aerea ma sono costrette a un transito via terra, va rilasciato un visto Schengen alla frontiera nel rispetto delle seguenti disposizioni speciali. Si applica la procedura di cui al n. 4.2 delle Istruzioni Frontiera:

- la validità è limitata a 15 giorni;
- sono accettati anche documenti di viaggio validi per meno di tre mesi;
- non è necessaria un'assicurazione malattia;
- ai cittadini di Stati soggetti all'obbligo di consultazione Schengen va concesso un visto con validità limitata alla Svizzera (C-VTL);
- la concessione del visto è gratuita;
- se sussiste un divieto d'entrata va contattata la SEM;
- va espressamente attirata l'attenzione sull'obbligo di annunciarsi alle competenti autorità cantonali della migrazione prima della scadenza del visto (procedura secondo il n. 2.1).

Alle persone che non sono soggette all'obbligo del visto va concessa l'entrata nello spazio Schengen sempre che non sussista un divieto d'entrata. In questi casi va contattata la SEM. Anche in questi casi va espressamente attirata l'attenzione sull'obbligo di annunciarsi entro 15 giorni alle competenti autorità cantonali della migrazione del luogo di soggiorno.

1.6 Emanazione di divieti d'entrata

In caso di ripetuti tentativi di eludere le restrizioni d'entrata, si può proporre alla SEM di vietare l'entrata conformemente all'articolo 67 capoverso 2 LStrl.

1.7 Partenze di persone che non possono o non hanno potuto lasciare tempestivamente lo spazio Schengen a causa dell'emergenza coronavirus

I viaggiatori che si rivolgono alle autorità di controllo delle frontiere perché non hanno potuto partire tempestivamente dallo spazio Schengen vanno indirizzate alle autorità cantonali della migrazione (cfr. n. 3).

I viaggiatori che, a causa dell'emergenza coronavirus, lasciano lo spazio Schengen dopo la scadenza del loro visto o della durata di soggiorno massima (overstay) non sono sanzionati.

I loro documenti di viaggio devono essere regolarmente timbrati alla partenza.

2 Alle rappresentanze svizzere all'estero

2.1 In genere

2.1.1 Principio: nessuna concessione di visti

La concessione di visti Schengen (visti C) e di visti nazionali (visti D) a persone in provenienza da Paesi a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 è per il momento

sospesa fino al 15 giugno 2020. In linea di massima si cessa da subito di entrare nel merito delle relative domande. Per ora ciò vale anche per le domande che potrebbero essere presentate con termine regolare di sei mesi per viaggi previsti dal 15 giugno 2020 (sospensione provvisoria). A tempo debito saranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.

Se non è possibile entrare nel merito di una domanda a causa della sospensione della concessione dei visti, i richiedenti devono esserne informati e i documenti presentati devono essere immediatamente restituiti. Gli emolumenti già pagati vanno rimborsati.

Le domande di visto il cui trattamento è già in corso e che, a prescindere dalle presenti istruzioni, non adempiono le condizioni di concessione devono essere rifiutati secondo la procedura ordinaria. In questi casi l'emolumento non è rimborsato.

I visti D possono continuare a essere concessi, sempre che l'autorizzazione di rilasciare il visto (autorizzazione d'entrata) o una garanzia sia stata concessa entro il 18.03.2020. I visti di ritorno possono essere rilasciati come finora d'intesa con il Cantone. Se l'ufficio cantonale della migrazione non è raggiungibile, va contattata la SEM.

2.1.2 Procedura in ORBIS

Per quanto riguarda le domande già registrate in ORBIS e non più trattate a causa del blocco dei visti, in ORBIS va eseguita l'azione «Ritiro» e in nota va aggiunta «Istruzioni COVID-19». Come motivo del ritiro va indicato «Trattamento sospeso».

Per quanto concerne il rimborso dell'emolumento, in ORBIS va effettuata una nuova registrazione. Se il rimborso è effettuato in contanti, nel campo «Descrizione della registrazione» va iscritto «Rimborso contante»; se è effettuato in altro modo, va indicato «Rimborso altri».

2.2 Eccezioni

Fanno eccezione le domande di persone soggette all'obbligo del visto che sono autorizzati a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19, che si trovano in una situazione di estrema necessità (cfr. n. 1.5.5), che sono molto importanti in quanto specialisti del settore sanitario o altri casi speciali come ad esempio incontri internazionali urgenti (Genève internationale). Questi casi vanno imperativamente sottoposti alla SEM o al DFAE (art. 38 OEV) per autorizzazione. L'onere della prova incombe ai richiedenti.

Possono inoltre essere concessi visti alla frontiera alle condizioni di cui al n. 1.5.6.

In caso di visti eccezionali per specialisti del settore sanitario a motivo di viaggio «Business», nella nota nazionale va aggiunto il seguente testo: «Corona - professionnel de la santé».

Per quanto riguarda le eccezioni di competenza del DFAE (art. 38 OEV), quest'ultimo emana istruzioni separate se necessario.

2.3 Titolari di un visto già concesso che non può essere utilizzato a causa dell'emergenza coronavirus

Alle persone che già dispongono di un visto concesso dalla Svizzera, ma che non possono utilizzarlo a causa delle restrizioni di viaggio dovute al coronavirus, può essere fornito un visto sostitutivo o un visto consecutivo alle seguenti condizioni:

- va presentata una nuova domanda di visto;
- la documentazione deve rivelare chiaramente che si tratta di un visto sostitutivo per un viaggio con il medesimo scopo e la medesima durata;
- è stata stipulata una (nuova) assicurazione di viaggio contro le malattie;
- non deve sussistere un divieto d'entrata;

- la presente agevolazione vale soltanto tra il 15 marzo e il 30 settembre 2020, fatta salva la sospensione totale dei visti di cui al n. 2.1.

I visti già concessi nel passaporto non vanno né revocati, né annullati o dichiarati invalidi, a meno che il richiedente lo chieda espressamente. Al riguardo si applicano le pertinenti disposizioni.

3 Alle autorità cantonali della migrazione

3.1 Persone che a causa della situazione attuale non possono lasciare la Svizzera

Può rimanere nello spazio Schengen fino alla normalizzazione del traffico aereo chi, a causa dell'attuale situazione (coronavirus), non può lasciare la Svizzera o lo spazio Schengen entro la scadenza del proprio visto o titolo di soggiorno o della durata di soggiorno massima di 90 giorni per persone non soggette all'obbligo del visto, e non dispone di un'altra via di ritorno. Agli interessati si raccomanda di annunciarsi presso le competenti autorità cantonali della migrazione del Cantone di soggiorno.

Le competenti autorità cantonali della migrazione possono prolungare il visto delle persone soggette all'obbligo del visto. Se è esaurito il diritto a un soggiorno massimo di 90 giorni su 180, previsto dalla normativa di Schengen, è possibile disporre l'allontanamento prevedendo un adeguato termine di partenza – prolungabile in caso di necessità – o rilasciare un visto D. Questo modo di procedere permette di legittimare il soggiorno in Svizzera ed è raccomandato in particolare se lo spazio Schengen deve essere lasciato passando per un altro Stato Schengen.

Il documento di viaggio è regolarmente timbrato alla partenza. Un soggiorno nello spazio Schengen protrattosi in queste circostanze non sarà considerato un overstay dall'autorità svizzera di controllo delle frontiere (cfr. n. 1.7).

3.2 Informazioni generali e raccomandazioni per le norme di ammissione in ambito stranieri

Come indicato in precedenza, le Rappresentanze all'estero non trattano più visti Schengen C, salvo per rifiuti a causa del mancato rispetto delle condizioni. La SEM non richiederà quindi più approfondimenti e verifiche alle autorità cantonali, a meno che non ci sia una situazione d'emergenza.

- Per quanto riguarda le nuove richieste e procedure di annuncio di cittadini dell'UE/AELS, si rimanda alla circolare N. 431.0-4790/1/1 del 24 marzo 2020 relativa al trattamento delle domande di permesso e di annuncio ai sensi dell'ALC. Tale circolare raccomanda l'ammissione, in linea di principio, solo se vi è un interesse pubblico preponderante conformemente agli obiettivi perseguiti con l'Ordinanza 2 COVID-19 (ad es. assistenza sanitaria o approvvigionamento economico del Paese). In questo caso, viene rilasciata una assicurazione al permesso di soggiorno, che autorizza il passaggio della frontiera.
- I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi se sono specialisti del settore sanitario, e se i requisiti abituali della LStrI (specialisti) sono soddisfatti (cfr. paragrafo 4.3 qui di seguito).
- Un'entrata per altri motivi (ricongiungimento familiare, redditieri, studenti) non è consentita per i cittadini di uno Stato terzo, rispettivamente raccomandata per i cittadini UE/AELS, a meno che non sussista una situazione di assoluta necessità ai sensi dell'articolo 3 cpv. 1 lett. f Ordinanza 2 COVID-19 e l'autorizzazione d'entrata non sia in contraddizione con le misure adottate dalla Confederazione per contenere l'epidemia di COVID-19.

- I cittadini svizzeri residenti all'estero che, a causa della crisi, intendono tornare in modo duraturo in Svizzera (evacuazione) con i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) possono entrare con i summenzionati famigliari stretti

Tutte le altre procedure inerenti cittadini di Stati terzi devono essere sospese per il periodo di validità dell'Ordinanza 2 COVID-19. Le domande per cui le condizioni ordinarie non sono adempite sono, nella misura del possibile, respinte. Per i cittadini UE/AELS si rimanda alla circolare N. 431.0-4790/1/1 del 24 marzo 2020.

Le domande di cittadini stranieri già presenti sul territorio devono essere trattate ulteriormente (art. 17 LStrl).

Nell'ambito dei controlli alle frontiere, le competenti autorità verificheranno, in collaborazione con la SEM, il rispetto di queste norme. La SEM si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso anche a persone in possesso di un visto valido o di una assicurazione al permesso di soggiorno se i requisiti per l'ingresso non sono soddisfatti al momento dell'attraversamento della frontiera. È fatto espresso riferimento alle disposizioni penali dell'Ordinanza 2 COVID-19.

4 Alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro

4.1 Mercato del lavoro: domande già approvate provenienti da Stati terzi

Continuano a poter entrare in Svizzera i lavoratori stranieri, i prestatori di servizi e i tirocinanti le cui domande per il mercato del lavoro sono già state approvate dalla SEM e ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione d'entrata o l'assicurazione del rilascio del permesso. Se non è ancora stata rilasciata, l'autorizzazione d'entrata o l'assicurazione del rilascio del permesso dev'essere sospesa. Soltanto agli specialisti del settore sanitario (p. es. ricercatori) con un'attività lucrativa di grande importanza in Svizzera può essere concessa un'autorizzazione d'entrata o un'assicurazione del rilascio del permesso.

4.2 Mercato del lavoro: domande pendenti provenienti da Stati terzi (dal 18.03.2020)

Le domande per il mercato del lavoro di lavoratori stranieri, prestatori di servizi e tirocinanti che **entrano in Svizzera per la prima volta** vanno temporaneamente sospese. Le autorità cantonali competenti chiariscono con i richiedenti se una specifica domanda vada mantenuta pendente (con una nuova data di assunzione o d'impiego) o archiviata in quanto priva di oggetto poiché l'impiego o l'assunzione viene meno. Fino a nuovo avviso queste domande non vanno trasmesse alla SEM.

Per le domande già pendenti presso la SEM, gli accertamenti e le decisioni menzionati sono effettuati dalla SEM.

Ogni volta va chiarito se si tratta di specialisti del settore sanitario (p. es. ricercatori) con un'attività lucrativa di grande importanza in Svizzera. Se sono adempite le condizioni per l'ammissione al mercato del lavoro secondo la LStrl, iniziare l'attività lucrativa in Svizzera è possibile come finora.

4.3 Mercato del lavoro: nuove domande provenienti da Stati terzi

Le domande per il mercato del lavoro di lavoratori stranieri, prestatori di servizi e tirocinanti che **entrano in Svizzera per la prima volta** non vanno accettate fino a nuovo avviso.

Fanno eccezione gli specialisti del settore sanitario (p. es. ricercatori) con un'attività lucrativa di grande importanza in Svizzera. Se sono adempite le condizioni per l'ammissione al mercato del lavoro secondo la LStrl, iniziare l'attività lucrativa in Svizzera è possibile come finora.

5 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 25.03.2020, alle ore 00:00. Da tale momento sostituisce la versione del 21.03.2020.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Cornelia Lüthy
Vicedirettore
Capo dell'ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Invio a:

- Destinatari delle Istruzioni Visti
- Destinatari delle Istruzioni Frontiera
- Uffici cantonali della migrazione
- Uffici cantonali del lavoro